

STATUTO DELLA "FONDAZIONE CASA BUONARROTI"

DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1 – La "FONDAZIONE CASA BUONARROTI" ha sede in Firenze, Via Ghibellina n. 70.

SCOPI

Art. 2 – La Fondazione prosegue l'attività già svolta dall'ENTE CASA BUONARROTI, quale gestore dei beni relitti dal Cav. Cosimo Buonarroti con suo testamento del nove febbraio 1858. La Fondazione subentra senza interruzione in tutti i rapporti giuridici già inerenti tale Ente.

La Fondazione, senza perseguire scopo di lucro alcuno, continuerà ad attuare i fini istituzionali dell'Ente, ovvero: la promozione della conoscenza del proprio patrimonio culturale, artistico e di memorie; la ricerca scientifica su tematiche michelangiolesche e riguardanti la storia della Casa e della Famiglia Buonarroti attraverso i secoli; l'incremento e il continuo aggiornamento della biblioteca e della fototeca; la tutela e lo studio dell'Archivio della Famiglia e della collezione di disegni di Michelangelo e della sua scuola; l'apertura regolare del Museo che espone opere di Michelangelo e le collezioni d'arte della Famiglia, come da inventario stilato negli anni 1981-82 e sue successive integrazioni; l'organizzazione, sia in Italia che all'Estero, di mostre temporanee riguardanti Michelangelo, la famiglia Buonarroti, la storia della Casa e temi a questi inerenti.

Potrà infine svolgere tutte quelle attività, se complementari, anche commerciali, connesse al perseguimento delle finalità qui sopra elencate.

Le menzionate attività devono intendersi ricadere nell'ambito dei settori di cui all'articolo 10.1/a, 2, 3, 5 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

La Fondazione ha l'esclusivo scopo di perseguire le menzionate finalità.

PATRIMONIO

Art. 3 – Il patrimonio della Fondazione è inizialmente costituito dal patrimonio già dell'Ente Casa Buonarroti ed è sottoposto ai vincoli di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 419.

La composizione e la consistenza del patrimonio potranno essere successivamente modificate o integrate:

- da contributi, lasciti, donazioni, cessioni (anche di diritti d'autore) da parte di Enti o Privati, o da acquisizioni operate dalla Fondazione
- da contributi pubblici.

La Fondazione provvederà alle spese per il proprio funzionamento e per il perseguimento dei propri scopi anche con contributi di Enti pubblici e di Privati, oltre che con i proventi del biglietto d'ingresso al museo aperto al pubblico.

ORGANI

Art. 4 – Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Scientifico;
- il Revisore Unico;
- il Direttore.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 5 – Il Consiglio di Amministrazione si compone del Presidente e di due membri ulteriori. Costoro durano in carica cinque anni dalla data del loro Decreto di nomina. Essi sono rieleggibili e sono nominati: due dal Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo e uno dal Comune di Firenze; spetta ai Consiglieri indicare chi tra loro assume la carica di Presidente.

Al Consiglio di Amministrazione spetta l'amministrazione e la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno e può nominare un segretario verbalizzante anche esterno al Consiglio stesso.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro Consigliere dal medesimo designato.

È riservato al Consiglio di Amministrazione il compito di approvare i bilanci preventivo e consuntivo e i regolamenti interni.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione potrà avvenire a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail, inviati almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate a maggioranza semplice.

IL PRESIDENTE

Art. 6 – Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, per ogni atto o procedura; convoca il Consiglio di Amministrazione e può essere delegato a svolgere istituzionalmente specifici compiti.

Il Presidente dura in carica fino alla scadenza del suo mandato come Consigliere.

BILANCIO

Art. 7 – Il bilancio preventivo deve essere redatto e approvato una volta all'anno entro il 30 novembre dell'anno precedente; il bilancio consuntivo deve essere redatto e approvato una volta all'anno entro il 30 aprile dell'anno seguente. È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione durante la vita della Fondazione. Gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

IL COMITATO SCIENTIFICO

Art. 8 – Il Comitato Scientifico è costituito da nove membri, tra i quali è nominato il Presidente. Essi devono essere individuati tra personalità particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nelle materie di interesse della Fondazione.

I membri del Comitato Scientifico sono designati come segue:

- Tre dal Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo.
- Due dal Comune di Firenze.
- Due dall'Università di Firenze.
- Due dal Direttore della Biblioteca Medicea Laurenziana.

Il Presidente del Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i membri suddetti e dovrà essere persona di elevate competenze scientifiche in materia.

Il Comitato Scientifico svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma delle iniziative scientifiche e culturali della Fondazione, nonché in relazione a ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere.

IL REVISORE UNICO

Art. 9 – Il Revisore Unico deve possedere adeguata competenza economico-contabile ed essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali. Viene nominato dal Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo e il suo compenso è determinato preventivamente dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina. Il Revisore Unico esercita il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione e verifica con periodicità trimestrale la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali; esamina i bilanci annuali consuntivo e preventivo e redige una relazione di accompagnamento ai bilanci stessi.

Il Revisore Unico deve essere convocato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto. La convocazione del Revisore Unico viene effettuata secondo le medesime modalità

di cui all'art. 5. Il Revisore Unico dura in carica cinque anni e non può essere rinominato per un successivo mandato. L'attività del Revisore Unico deve risultare da appositi verbali riportati nel Libro dei Verbali del Revisore Unico nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci consuntivo e preventivo.

REGOLAMENTO

Art. 10 – Per ogni ulteriore definizione dell'attività e del funzionamento della Fondazione può farsi luogo alla redazione di un apposito regolamento che dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione.

DIRETTORE

Art. 11 – Il Direttore della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione che stabilisce le sue funzioni e il suo compenso, attribuendogli le relative facoltà. Rimane in carica per tutto il tempo in cui permane in carica il Presidente del Consiglio di Amministrazione che lo nomina e può essere riconfermato.

Il Direttore predispone il programma corrente di attività della Fondazione; è responsabile della sua attuazione, dell'attività del personale e degli uffici, dell'operato dei collaboratori esterni alla Fondazione. Se convocato, partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico. Non ha diritto di voto.

MODIFICHE STATUTARIE

Art. 12 – Le modifiche allo Statuto della Fondazione devono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione col voto unanime dei suoi componenti.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 13 – Il Consiglio di Amministrazione, qualora - ai sensi dell'art. 27 del Codice Civile - ritenga esauriti o non più conseguibili gli scopi statuari, può proporre con apposita delibera all'Autorità tutoria, ovvero il Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo, di dichiarare lo scioglimento della Fondazione ex art. 6 D.P.R. 361/2000. Dichiarato lo scioglimento si procederà alla liquidazione del patrimonio attraverso devoluzione all'Ente/Istituto indicato dal Consiglio di Amministrazione, avente scopi e finalità analoghe e operante nel territorio.

RICHIAMI NORMATIVI

Art. 14 – Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e la normativa vigente in materia.